

Relazione sulle richieste dei consiglieri Iossa e Nappi

I-In relazione alla richiesta avanzata dal consigliere comunale avv. Giuseppe Iossa ed inerente il giudizio promosso dal sig. **Allocca Vincenzo** (Tar Campania Napoli sez. V RG 5194/2008), si rappresenta quanto segue.

Con sentenza n. 5194/08 del 14.04.2010 comunicata dal TAR al Comune in data 27.04.2010 ed all'avv. difensore del Comune in data 12.05.2010, il Tribunale ritiene che *“appare evidente la sussistenza, nel caso in esame, di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità civile invocata dalla parte ricorrente, atteso il grave inadempimento del Comune intimato che - dopo aver disposto l'occupazione d'urgenza dell'area rendendone possibile la trasformazione - è rimasto del tutto inerte, omettendo sia di adottare il provvedimento di definitiva espropriazione, sia di ristorare il proprietario, sia perfino di completare l'opera, donde la ricorrenza di tutti gli estremi previsti dall'art. 2043 c.c. (comportamento omissivo, colpa dell'Ente procedente, danno ingiusto e nesso di causalità), in presenza dei quali è possibile affermare la responsabilità extracontrattuale per fatto illecito del Comune, consistente, per l'appunto, nella suindicata occupazione acquisitiva. Su tali premesse, il Collegio ritiene di dover fare applicazione anche al caso in esame dei principi e delle soluzioni messi a fuoco nel ripetuto precedente n. 5083 del 2008, ivi incluso il ricorso al meccanismo di cui all'art. 35, comma 2, del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 80, in base al quale l'amministrazione intimata - fatta salva l'ipotesi, per la verità teorica, che la stessa decida di restituire l'area - dovrà attenersi nel prosieguo alla seguente regola d'azione:*

a) entro il termine di sessanta giorni (decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ove anteriore), il Comune e la parte ricorrente potranno addivenire ad un accordo con effetti traslativi della proprietà delle aree definitivamente occupate, in

favore dell'amministrazione procedente e alla parte ricorrente è corrisposta la somma specificamente individuata nell'accordo stesso, la quale dovrà essere determinata in base alle disposizioni del Testo Unico sugli espropri (in specie, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del d.P.R. n. 327/2001) e nel rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito (Corte cost., n. 949/2007); la somma da liquidare alla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 43 cit., dovrà comprendere, altresì, il danno per il periodo di utilizzazione senza titolo del bene, nella forma degli interessi moratori sulla sorta capitale (come attualizzazione del valore venale del bene); essa - giova infine ripetere - andrà depurata di ogni corresponsione di somme medio tempore eseguita in favore della parte ricorrente, a titolo indennitario o risarcitorio, in relazione alla vicenda ablatoria per cui è causa;

b) ove siffatto accordo non sia raggiunto nel termine indicato, il Comune di Marigliano - entro i successivi sessanta giorni e, pertanto, entro il complessivo termine di 120 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza - ove ritenga che ricorrano le condizioni di cui all'art. 43 commi 1 e 3, T.U. n. 327 del 2001 cit (interesse dell'amministrazione ed utilizzazione del bene), potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui potrà disporre l'acquisizione delle aree definitivamente occupate al suo patrimonio indisponibile; in tal caso, il Comune sarà tenuto a risarcire il danno per equivalente, determinando l'importo da erogare con le modalità indicate al precedente punto a);

c) qualora il Comune e la parte ricorrente non concludano alcun accordo e il Comune neppure adotti un atto formale recante l'imposizione della servitù o l'acquisizione, ovvero la restituzione dell'area in questione, decorsi i termini sopra indicati, la parte ricorrente potrà chiedere al Tribunale amministrativo l'esecuzione della presente sentenza, per l'adozione delle misure consequenziali, salva la trasmissione degli atti alla Corte dei conti per la valutazione dei fatti che hanno condotto alla medesima fase del giudizio.

e) sulle somme tutte sopra indicate andranno riconosciuti gli interessi legali dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo.

Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso va accolto in parte e, per l'effetto, va pronunciata condanna del Comune di Marigliano a risarcire il danno ingiusto cagionato alla parte ricorrente

attraverso l'occupazione (divenuta sine titulo) dell'area di sua proprietà, con le statuizioni più sopra enunciate."

Rebus sic stantibus, pertanto, andrà valutata dapprima la necessità e convenienza attuale del Comune ad acquisire l'area de qua al fine di decidere l'azione da intraprendere e di conseguenza si dovrà provvedere a liquidare (bonariamente o forzatamente) il danno riconosciuto dal TAR Campania. Il primo termine dei sessanta giorni, indicato dal Tar per addivenire all'accordo, verrà a scadere il 26.06 p.v. . L'ufficio tecnico comunale in ossequio al disposto della sentenza ha in corso la predisposizione della determinazione della somma in applicazione dell'art. 43 c. 6 del T.U. 327/01, necessaria per ogni successiva valutazione.

Ovviamente, in ogni caso, il Comune dovrà segnalare il debito maturato alla Corte dei Conti e potrà eventualmente avanzare direttamente azione di rivalsa nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento dannoso, ovvero di colui il quale ha omesso l'emanazione del decreto di esproprio nei termini di legge. A tal proposito, va evidenziato che l'analisi degli atti documentali consente di rilevare che con delibera di G.C. n. 7493 del 18/05/1982 si stabiliva di "prorogare fino al 27.5.1983 i termini di procedura relativi all'occupazione delle aree di cui al presente atto" e di "delegare il sindaco per tutti gli adempimenti connessi e consequenziali".

ch